

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e K. Skelly, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2014/458/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [sezione «Garanzia»], del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 205, pag. 62), nei limiti in cui detta decisione riguarda la Repubblica italiana.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 395 del 10.11.2014.

Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — PRIMA/Commissione

(Causa T-722/14) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Sostegno della rappresentanza della Commissione in Bulgaria nel contesto dell'organizzazione di eventi pubblici — Rigetto dell'offerta di un offerente e aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Nozione di vantaggi relativi dell'offerta prescelta — Trasparenza»)

(2016/C 106/37)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: PRIMA — *Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia AD* (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: Y. Ruskov, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo, P. Mihaylova e D. Roussanov, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione del 12 agosto 2014 recante rigetto dell'offerta effettuata dalla ricorrente nell'ambito della gara di appalto PO/2013-13/SOF, avente ad oggetto il sostegno della rappresentanza della Commissione in Bulgaria nel contesto dell'organizzazione di eventi pubblici, e recante aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente e, in secondo luogo, delle «decisioni conseguenti», tra cui quella del 12 settembre 2014 di conclusione del contratto per l'esecuzione dell'appalto.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La PRIMA — Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia AD è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 462 del 22.12.2014.